

OPERAZIONI STRAORDINARIE

A corrente alterna il realizzo controllato per i conferimenti di partecipazioni

di **Sergio Pellegrino**

L'**articolo 177, comma 2, del Tuir**, contiene, come è noto, una **disposizione di favore**, di matrice comunitaria, per **gli scambi di partecipazioni attuati mediante conferimento**.

La norma stabilisce che le **azioni o quote ricevute** a seguito dell'operazione, in virtù della quale la società **conferitaria** ha acquisito il **controllo di diritto** della società "scambiata", sono valutate, per stabilire l'eventuale imposizione in capo al **conferente**, in base alla **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto** formata dalla società **conferitaria** per effetto del conferimento.

Non siamo quindi in presenza di un **regime di neutralità fiscale**, assimilabile a quello che l'articolo 176 del Tuir prevede per i conferimenti aziendali, quanto piuttosto a quello che si definisce un **regime a realizzo controllato**, in quanto **l'emersione di una plusvalenza per il conferente**, e la sua misura, dipende unicamente dalle **scelte contabili effettuate dalla conferitaria**.

Se questa incrementa il patrimonio netto **in misura pari** a quello che era valore fiscale della partecipazione conferita, **non ci sarà alcuna plusvalenza** da tassare in capo al conferente; se invece la conferitaria realizza un **aumento maggiore** rispetto a tale importo, **la differenza costituirà reddito** per il soggetto che ha effettuato il conferimento.

È evidente quindi che quello del secondo comma dell'articolo 177 non è un regime di tassazione "alternativo" dei conferimenti di partecipazioni, quanto piuttosto una disposizione che **deroga al criterio generale dell'articolo 9 del Tuir** che "ancora" la determinazione del corrispettivo nei conferimenti al **valore normale di ciò che è stato conferito**.

Sin qui abbiamo basato il nostro ragionamento sulla situazione, statisticamente più probabile, che l'operazione di conferimento possa fare emergere un plusvalore, e cioè che **il valore effettivo di quanto viene conferito sia superiore rispetto al suo valore contabile-fiscale**.

Che cosa accade invece se il conferimento è **potenzialmente minusvalente**, ed in particolare **risulta comunque applicabile l'articolo 177, comma 2**?

Ci dobbiamo chiedere, in altre parole, se l'eventuale **scelta da parte della società conferitaria di iscrivere un incremento del patrimonio netto inferiore al valore di partenza della partecipazione ricevuta – a prescindere di quello che è il suo valore effettivo** – possa generare una **minusvalenza deducibile in capo** al soggetto conferente.

La **lettura della norma** da questo punto di vista non ci aiuta molto: la disposizione non parla infatti di plusvalenze o minusvalenze, ma fa riferimento unicamente alla “**determinazione del reddito**” del conferente, concetto che, evidentemente, si presterebbe ad una lettura bidirezionale.

Sul punto l'**Agenzia delle entrate** si è espressa con una **risoluzione** di qualche anno fa – la **n. 38/E del 20 aprile 2012** – ritenendo che la **deroga al valore normale** per quantificare il corrispettivo dell'operazione di conferimento funzioni soltanto **quando la conferitaria iscrive un aumento del patrimonio netto almeno pari a quello della partecipazione conferita**.

Qualora invece l'**incremento fosse inferiore**, il conferente **non potrebbe dedursi la minusvalenza**, se non attraverso l'applicazione del **principio generale dell'articolo 9**, ossia verificando che **il valore normale della partecipazione conferita sia effettivamente inferiore rispetto al suo valore di iscrizione**.



hbspt.cta.load(393901, 'ab611276-2e3f-4d00-ae25-f8234515f50c', {});